

All'ENASARCO
-Presidente
- Consiglio di amministrazione
presidenza@enasarco.it

Al Collegio sindacale dell'ENASARCO
Segreteria.organicollegiali@pec.enasarco.it

e p.c.

Alla Segreteria del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
segreteriaministro@lavoro.gov.it

Alla Segreteria del Capo di Gabinetto
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
R.G.S – I.G.F -Ufficio VIII
Rgs.ragionieregenerale.coordinamento@mef.gov.it

Alla Corte dei conti – Sez. controllo Enti
Sezione.controllo.entis@cor.teconticert.it

Alla COVIP
protocollo@pec.covip.it

C.d.g.: 13.08
Class.:

OGGETTO: ENASARCO – Atto n. 24/2020 concernente il differimento delle elezioni per la costituzione dell'Assemblea dei Delegati, adottato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 26 marzo 2020.

Con PEC del 27.3.2020 prot. ENA2000000061346U il Presidente *pro tempore* di codesto ENASARCO ha ritenuto di trasmettere un atto definito "delibera" n. 24/2020, adottato nella seduta del 26 marzo 2020 del Consiglio di amministrazione.

Con tale atto, il Presidente e alcuni Consiglieri di amministrazione, ritenendo di averne i poteri, hanno espresso il loro voto favorevole sul *differimento dello svolgimento delle elezioni per la costituzione dell'Assemblea dei Delegati, prevista e disciplinata dall'art. 12 e seguenti dello Statuto,*

dichiarando, per giunta, *che il nuovo periodo di svolgimento delle elezioni per la costituzione della Assemblea dei Delegati sarà indicato non appena verrà a cessare l'emergenza sanitaria di cui in premessa.*

Il Presidente e i Consiglieri, sempre con la delibera in argomento, hanno altresì ritenuto, sotto la propria responsabilità, di avere il potere di prorogare l'attuale mandato degli organi dell'ente vigilato, dichiarando che *verranno a scadere nel momento in cui saranno ricostituiti, a seguito delle elezioni, i corrispondenti nuovi organi: termine pertanto incertus an et quando.*

Al riguardo, è opportuno rappresentare che la vigilanza statale relativamente agli enti privati di previdenza obbligatoria si espleta sia sotto il profilo giuridico-amministrativo, attraverso l'esame e l'eventuale approvazione delle delibere in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di organizzazione e dei regolamenti elettorali, sia sotto il profilo amministrativo contabile, funzionale al controllo degli assetti dell'ente strumentale, che è sottoposto al referto della Corte dei conti.

Altro compito previsto dalle norme primarie in capo alla vigilanza Statale è quello della definizione dei procedimenti finalizzati all'emanazione dei decreti di commissariamento degli Enti, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento o dalla normativa generale configurata dal diritto amministrativo, quale ad esempio il commissariamento *ad acta*.

Non meno incisiva e pregnante è, poi, l'attività svolta dai rappresentanti ministeriali presso i collegi sindacali sull'organizzazione e il funzionamento degli Enti medesimi, nonché sulla adeguatezza dell'organizzazione, soprattutto laddove il corretto esercizio dei compiti dei diversi organi, nella loro collegialità, o dei comportamenti dei singoli componenti, siano dissonanti o addirittura divergenti rispetto alla *mission* istituzionale degli enti previdenziali privati.

Non meno importante è, inoltre, data la massa notevole di risorse liquide provenienti obbligatoriamente dagli iscritti, il controllo che lo Stato esercita, attraverso la COVIP, sulle politiche di investimento e la composizione del patrimonio degli enti, nonché sulla capacità di investimento degli stessi enti sotto il profilo della prudenza e dell'ottenimento della massima redditività, sempre a garanzia delle prestazioni agli iscritti.

Nel quadro generale, dettato dal codice civile, e nella speciale normativa, prevista dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si muovono i pubblici poteri, i quali, attraverso i Ministeri, assicurano che l'andamento delle attività degli enti sia funzionale al perseguimento del loro proprio fine istituzionale, e sono tenuti a mantenere un'immagine positiva dell'attività Statale, nonché di quella dei soggetti vigilati, che si configurano quali organizzazioni complesse, associazioni e fondazioni di diritto privato, aventi finalità pubbliche. Gli enti previdenziali privati, infatti, come è noto, amministrano e gestiscono i contributi versati obbligatoriamente dagli iscritti per il perseguimento delle finalità loro attribuite in base alla Costituzione, che sono tenuti ad assolvere per conto dello Stato.

L'immagine dell'amministrazione è oramai entrata tra i valori immateriali di ogni soggetto giuridico pubblico o privato, ove vigilato. Anche la Corte dei conti ha ricondotto fra i valori fondanti della buona amministrazione l'immagine dei soggetti che agiscono con finalità pubbliche, quali *la tutela della propria identità, del buon nome, della reputazione e credibilità, nonché l'interesse che le competenze individuate siano rispettate, le funzioni assegnate siano esercitate, le responsabilità*

attivate (così Corte dei Conti, Sezioni riunite, Sentenza del 23 aprile 2003, n. 10/2003/QM).

Nessuna disposizione quindi individua prerogative di autodichia degli enti previdenziali vigilati.

Premesso quanto sopra, riguardo a quanto inviato con la nota a firma del presidente *pro tempore* Costa, va, preliminarmente, fatto rilevare che il procedimento elettorale in atto presso codesto ENASARCO, che si concluderà con le elezioni fissate per il periodo dal 17 al 30 aprile 2020, si svolge con modalità esclusivamente telematiche, per espressa previsione dell'ordinamento dell'Ente e, pertanto, supera eventuali restrizioni connesse alla situazione epidemiologica in atto da COVID-19.

Non si ravvisa, pertanto, né legittimazione, né alcuna valida motivazione per il rinvio delle elezioni, già indette con delibera del 25.6.2019, atteso che il comma 6 dell'art. 13 dello Statuto ENASARCO (Principi direttivi e criteri per la costituzione dell'Assemblea dei delegati) prevede che *il diritto di voto è esercitato in modo telematico* e che la relativa procedura elettorale, da tempo avviata, risulta già preordinata in tal senso. Fuorviante è, pertanto, il contenuto delle premesse dell'atto adottato, in merito, ad esempio, alla difficoltà di consegna del QR Code necessario per l'esercizio del diritto di voto, che, si asserisce, debba avvenire *tramite raccomandata A.R. ai titolari di elettorato attivo*: questo è smentito dalle indicazioni del Regolamento elettorale approvato dai Ministeri Vigilanti in data 5.6.2015, che presuppone invece (art. 11, comma 3; art. 14, comma 5; art. 18, comma 5; art. 20, comma 6; art. 28, comma 4) l'uso generalizzato della PEC quale modalità di comunicazione da utilizzare nel procedimento elettorale.

Insussistente si appalesa, altresì, quanto contenuto sempre nelle premesse dell'atto, circa il ritenuto mancato rispetto del periodo minimo di campagna elettorale (pari a sessanta giorni) previsto dall'art. 17 del Regolamento elettorale. La Commissione elettorale, che pare, peraltro, così essere stata esautorata, ha, infatti, dichiarato aperte le operazioni elettorali il 13 gennaio 2020 con la conseguenza che il periodo minimo previsto dal Regolamento in sessanta giorni era già ampiamente decorso, ben prima della seduta del CdA del 26 marzo 2020.

Anche tali, ovvie, constatazioni portano a ritenere che quanto adottato in quella seduta del CdA -e redatto con affermazioni apodittiche e confliggenti con il mandato ricevuto dagli amministratori, eletti sulla base delle norme statutarie e regolamentari di codesto Ente- risulti privo di fondamento giuridico, lasciando intravedere comportamenti ultronei rispetto a quanto di competenza dell'organo di amministrazione.

La volontà così espressa difetta, quindi, di motivazione e di ragionevolezza, risultando del tutto inadeguate le scusanti (non certamente motivazioni) sottese alla determinazione adottata e trasmessa ai Ministeri vigilanti: difetti di elementi essenziali che rendono evidente l'invalidità di quanto deliberato, anche a fronte del principio riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, secondo cui gli amministratori hanno il potere-dovere di tutelare l'interesse alla legalità dell'Ente. In disparte il profilo della eventuale responsabilità erariale, in conseguenza dei comportamenti adottati dal Presidente e dai Consiglieri di amministrazione che, votando favorevolmente, possono aver determinato un esborso di risorse *sine titulo*, in violazione delle disposizioni ordinamentali di ENASARCO, quali, ad esempio, il mancato utilizzo di quanto acquistato dall'Ente per il voto su piattaforma telematica o per la continuazione della erogazione dei compensi, ai componenti degli organi di ENASARCO, per i quali è stata impedita la *renovatio*. Su questi specifici profili, si richiama l'operato del Collegio dei sindaci, in particolare dei componenti di rappresentanza statale.

Non trascurabile è poi, in riferimento all'atto in esame, quanto richiesto da alcuni consiglieri di amministrazione che non concordano con il deliberato assunto, i quali, nel richiedere ai Dicasteri vigilanti, con PEC del 28 marzo 2020, di adottare *provvedimenti urgenti ed indifferibili*, hanno evidenziato la *carezza di potere e l'evidente conflitto di interessi della maggioranza del CdA Enasarco che non ha competenza ad adottare la decisione assunta, essendogli riservato solo l'avvio delle operazioni elettorali* (secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lett. e), dello Statuto).

Sul punto, si ritiene utile evidenziare, sotto il profilo civilistico, che l'art. 2388 c.c. prevede espressamente che il collegio dei sindaci, nonché gli amministratori dissenzienti, possano impugnare la delibera consiliare in ragione del principio generale di sindacabilità delle deliberazioni di tutti gli organi sociali non conformi alla legge o allo statuto. La giurisprudenza ha ribadito al riguardo che la delibera consiliare, ove direttamente lesiva di posizioni di diritto soggettivo o violativa di posizioni di diritto patrimoniale o amministrativo, è suscettibile di impugnativa e la titolarità dell'azione è riservata ad amministratori assenti o dissenzienti nonché ai sindaci, istituzionalmente investiti del compito di controllare la legittimità dell'operato sociale.

Tenuto conto di quanto sopra e dato che il deliberato di cui trattasi non risulta essere conforme alle norme statutarie e regolamentari si invitano il Presidente, i Consiglieri di amministrazione, nonché i Sindaci- i quali, ai sensi degli articoli 27 e 29 dello statuto, sono tenuti a vigilare, tra l'altro, sull'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento dell'Ente poste dallo Statuto e dai Regolamenti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, essendo responsabili, in solido con gli amministratori per l'ipotesi di omessa vigilanza, come peraltro espressamente previsto dallo statuto ENASARCO- a ripristinare con modalità consone al rispettivo ruolo, la legittimità dell'operato dell'Ente, inficiato con l'atto n. 24/2020, dandone, al contempo, la massima diffusione agli iscritti.

Per quel che concerne le prerogative della vigilanza Statale, si rende noto che l'eventuale protrarsi della condotta omissiva, rispetto alla definizione del procedimento elettorale, porterà a considerare le necessarie misure surrogatorie, da parte dei Ministeri vigilanti, nonché a valutare le eventuali azioni di responsabilità, ad esempio per i profili di danno, anche all'immagine, che l'atto in questione determina, sia in capo agli amministratori che ai sindaci, laddove questi ultimi non esercitino i loro compiti di primo controllo, sull'attività dell'Ente.

Considerato quanto sopra, si resta in attesa di immediato riscontro di adempimento, nonché di conoscere l'esito delle elezioni già indette, da svolgersi, come prestabilito, dal 17 al 30 aprile 2020.

IL DIRETTORE GENERALE
Concetta FERRARI